

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

Dott. Antonino Liberto Porracciolo - Presidente

Dott.ssa Cristina Midulla - Consigliere

Dott. Giuseppe De Gregorio - Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. (omissis) /2017 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado

tra

CESSIONARIA DEL CREDITO

Appellante

Contro

FIDEIUSSORE

Appellato - Appellante incidentale

Oggetto: Contratti bancari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. omissis/2017 resa il 22.5.2017, il Tribunale di Agrigento ha statuito sulle domande di accertamento di nullità di clausole e ripetizione di indebito proposte dal **CLIENTE** nei confronti della **BANCA**, accertando, in esito a consulenza contabile sui rapporti bancari intercorsi tra le parti, un saldo complessivo a debito dell'attore per Euro 24.645,65, statuendo altresì sulle spese di lite e di CTU.

Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 7.6.2017, la **BANCA**, affidandolo a diversi motivi, pure riproponendo le argomentazioni spese in prime cure sui risultati della consulenza contabile.

Costituendosi, il **CLIENTE** ha contestato il gravame, chiedendo il rigetto, proponendo a sua volta appello incidentale condizionato.

Senza incumbenti istruttori, mutato il relatore, con decreto del 7.2.2022 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 83 comma 7 lett. h D.L. n. 18 del 2020 per la 'trattazione scritta'; all'esito, le parti costituite hanno così precisato le rispettive conclusioni:

appellante: "precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito e dedotto nell'atto di appello e chiede concedersi termini ex art. 190 c.p.c. - con vittoria di spese e compensi di causa.";

appellato: "si riporta integralmente a quanto eccepito e richiesto nella comparsa costitutiva, chiedendo il rigetto dell'appello avversario per essere stato proposto da soggetto non legittimato e per essere comunque infondato. Eccepisce, in ogni caso, la violazione delle norme si legge poste a tutela del consumatore e, quindi, la nullità ed inefficacia delle clausole vessatorie contenute nel contratto prodotto in giudizio, per essere nulle ed illegittime in quanto abusive ai sensi degli articoli artt. 33 e segg. del codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, nonché la violazione degli art. 117 e 118 TUB. Chiede, altresì, occorrendo, il richiamo del CTU o l'ammissione di nuova consulenza tecnica contabile al fine di calcolare- per tutta la durata dei rapporti di conto corrente l'ammontare complessivo degli addebiti per interessi ultralegali, per interessi composti, per interessi anatocistici, per interessi giornalvaluta, per commissione di massimo scoperto, per l'indennità di sconfinamento, nonché per competenze-spese e commissioni a qualsiasi titolo addebitate, e di determinare la somma da compensare/rimborsare, senza capitalizzazione e commissioni di massimo scoperto, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei relativi importi, con esclusione delle competenze, commissioni, spese tenuta conto e oneri vari, nonché degli interessi legali in caso di superamento in qualsiasi trimestre della soglia antiusura. Chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..".

Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 18.3.2022, la **CESSIONARIA DEL CREDITO** si è costituita nel presente giudizio in sostituzione della **BANCA**, riportandosi alle relative istanze ed eccezioni. Indi, all'udienza 'virtuale' (a trattazione scritta) del 18.3.2022 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.

Così compendiate i principali fatti di causa, vale innanzitutto ricordare che con l'atto introduttivo nel giudizio di prime cure il **CLIENTE** aveva addotto di aver intrattenuto con la **BANCA**, sin dal 1996, i seguenti rapporti di conto corrente con scopertura concordata: 1) n. (...), 2) n. (...) e 3) n. (...); aveva chiesto dichiararsi la nullità e inefficacia delle clausole di determinazione e applicazione degli addebiti derivanti da clausole contestate e la correlata rideterminazione dei rapporti di dare-avere. L'assunto attoreo involgeva la validità delle clausole relative a interessi ultra-legali, a interessi composti, agli interessi con capitalizzazione trimestrale, nonché quelle di determinazione di interessi per giorno-valuta, della commissione di massimo scoperto, dell'indennità di sconfinamento, delle competenze-costi e commissioni a qualsiasi titolo addebitate; ancora, aveva invocato il contrasto del regolamento pattizio sugli interessi al disposto di cui alla L. n. 108 del 1996 in quanto eccedenti il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ex artt. 1339 e 1419 c.c., e 644 c.p. e 1815, II c. c.c., di non doversi applicare alcun tasso di interesse.

Il primo giudice, all'esito di consulenza contabile, ha parzialmente accolto la domanda, accertando un complessivo saldo a debito del correntista, con riferimento ai tre conti correnti, di Euro 24.645,65.

Col gravame, la **BANCA** (oggi **CESSIONARIA DEL CREDITO**) lamenta: omessa pronuncia in ordine alle eccezioni di nullità e/o inammissibilità e/o infondatezza dell'actio indebiti per carenza probatoria, prospettate in relazione ai contratti di conto corrente n. (...) e n. (...); erronea identificazione del petitum da parte del primo giudice in ordine alla domanda riconvenzionale relativa esclusivamente al rapporto di conto corrente n. (...); erronea valutazione delle risultanze della disposta CTU contabile limitatamente ai primi due rapporti di conto corrente (n°(...) e n. (...)); in ultimo, si duole della statuizione delle spese di lite, pure sollecitando, in considerazione delle censure, l'applicazione del regime di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Ciò posto, debbesi preliminarmente rilevare che infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del creditore procedente dedotta dall'appellato **CLIENTE**, in comparsa conclusionale, a seguito della costituzione della **CESSIONARIA DEL CREDITO**. In materia devono invocarsi le statuizioni degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e le previsioni del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB); l'art. 58 TUB, in particolare, dispone che in caso di rapporti giuridici individuabili in blocco "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (comma 2) e "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile. (comma 4)".

Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, le condizioni normativamente prescritte nell'art. 58 TUB sono soddisfatte se gli avvisi di pubblicazione in G.U.R.I. recano l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che "gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È dunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali" (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Cass. ord. n. 10200 /2021).

Dalla documentazione versata in atti, emerge la titolarità del credito in capo al cessionario; si rileva in particolare, l'estratto dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. omissis - parte II, del 23.12.2017, in cui si rende nota l'operazione di cartolarizzazione per cui l'odierna appellante **CESSIONARIA DEL CREDITO** ha acquisito il ruolo di cessionaria pro soluto, del "portafoglio crediti pecuniari rivenienti da contratti di finanziamento conclusi sotto diverse forme tecniche (collettivamente "crediti")".

Venendo al merito, deve osservarsi che le diverse doglianze sono tutte riconducibili al dedotto travisamento da parte del primo Giudice delle domande ed eccezioni proposte e di erronea lettura della documentazione contabile inerente ai rapporti di conto: perciò possono esaminarsi congiuntamente, e risultano fondate nei termini che seguono.

Segnatamente, col primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle eccezioni con cui venne dedotta carenza probatoria e documentale a supporto dell'actio indebiti incoata dal **CLIENTE** in riferimento ai due rapporti di conto corrente nn. (...) e (...).

Sul punto, mette conto evidenziare che l'art. 2033 c.c., nell'affermare il diritto di ripetere ciò che è stato corrisposto per un pagamento non dovuto, è incentrato sulla coesistenza di una duplice condizione: una positiva, ossia che l'azione abbia per oggetto un pagamento, ed un'altra negativa identificabile nell'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale.

Sotto un profilo meramente descrittivo, in coerenza col dato formale dell'art. 2697, c.c., va precisato che i fatti costitutivi del diritto azionato ex art. 2033 c.c., ricomprendono tutti gli elementi afferenti al rapporto giuridico dedotto in giudizio, causa petendi e petitum, nonché da parte del convenuto o dell'attore in via riconvenzionale, come nel caso che qui ci impegna, quelli modificativi o estintivi, sui quali si fonda l'eccezione. Ora l'odierno appellato, come eccepito con il primo motivo di gravame, nel corso dell'intero giudizio di I grado, ha prodotto solo uno dei contratti di conto corrente, il n. (...) (acceso in data 14.2.2001, cfr. anche pag. 10 CTU), limitando altresì, la propria produzione agli estratti conto parziali relativi ai rapporti controversi. Notevole è l'impatto che il D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB), segnatamente il titolo VI - trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti - ha apportato sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista contro la propria banca. In particolare, l'art. 119 comma IV, TUB così recita: "Il cliente, ... ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Nella norma si ravvisa un'obbligazione del tutto autonoma rispetto al rapporto contrattuale ma geneticamente coeva alla costituzione di quest'ultimo: un diritto potestativo dell'utente bancario, tutelato in una situazione di natura sostanziale a carattere "finale", cui si correla la posizione della Banca che è tenuta al deposito e/o esibizione di detta documentazione (Cass. 23974/2010).

Il tenore dell'art. 119, comma IV, TUB, denota tuttavia, la sua incapacità derogatoria delle disposizioni pan-processuali, segnatamente la regola iuris del citato art. 2697 c.c.

Il cliente che agisce in ripetizione, se non vuole contravvenire ai propri oneri probatori, non può avanzare la domanda con allegazioni generiche, per così dire "al buio", riservandosi di proporre solo in sede giudiziale l'istanza di deposito, riferita alla banca, degli estratti conto dell'ultimo decennio, necessari a fornire il supporto probatorio, sia pur soltanto ipotetico, alla domanda in tal modo, medio tempore, esplorativamente avanzata.

La richiesta ex art. 119 TUB si connota per essere un antecedente necessario ed indefettibile delle successive iniziative difensive del cliente nell'ambito dei rapporti bancari. Invero, negli atti del giudizio, l'odierno appellato non allega alcuna specifica istanza di consegna dei documenti bancari, formulata stragiudizialmente ex ante o in corso di causa, ai sensi dell'art. 119 Tub; vale osservare che, solo un eventuale ed esplicito diniego da parte della Banca, avrebbe astrattamente posto il correntista, oggi appellato, nella condizione di non poter produrre in giudizio a sostegno delle proprie domande i documenti richiesti; avrebbe giustificato altresì, la sollecitazione dei poteri ex officio ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e in definitiva, una valutazione di incontrovertibile idoneità dell'apparato di prove fornito dal ricorrente (le cui doglianze non corroborate da prove specifiche, sono altrimenti derubricabili a generica doglianza circa l'asserito contegno omissivo della Banca v. comparso di costituzione pag. 4 "mancata produzione di parte degli estratti conto, cui essa stessa Banca ha dato luogo!").

Questi essendo i riferimenti normativi, trova parziale riscontro l'eccezione riproposta con il primo motivo di gravame. Il compendio argomentativo appena delineato fornisce tuttavia utile spunto ai fini

della delibazione delle ulteriori eccezioni prospettate dalla banca, a fronte dell'azione di ripetizione di indebito dell'odierno appellato, con esiti analoghi, come meglio infra, in punto di idoneità nel circoscrivere il thema probandum.

Proprio alla luce della carente produzione documentale, la banca appellante ha pure contestato, ancora col primo motivo di gravame (sub d), le risultanze della consulenza contabile espletata in prime cure, espletata "al buio" (così l'appellante), in mancanza della necessaria documentazione contrattuale e degli estratti conto.

Sul punto, vale osservare che se è vero chela consulenza tecnica non è un mezzo sostitutivo dell'onus probandi gravante sulle parti; "può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, viola la legge processuale il giudice di merito che ne rifiuta l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dall'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.". (Cass. n. 8297/2005).

Nel caso di specie, l'ausiliare ha condotto l'incarico potendo assumere di sua iniziativa informazioni ed esaminare documenti non prodotti in causa, segnatamente i decreti ex art.2 L. n. 108 del 1996 relativi ai singoli trimestri cui confrontare il cd. tasso soglia (dei quali l'appellante censurava la mancata produzione da parte del **CLIENTE**), aventi valenza paranormativa rispetto alle norme antiusura; ha proceduto alla rideterminazione del saldo dei c/c n. (...), n. (...), e n. (...), raggiungendo diversi risultati, sulla scorta della certamente limitata documentazione (v. pag. 2 CTU). Ed è per questo che in effetti i dati infine offerti solo in parte risultano soddisfacenti, cosicché solo in parte possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare CTU nella rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente dell'appellato G., tenendo conto dei contratti versati in particolari. Sul punto, non pertinenti risultano le argomentazioni, sensibilmente diverse, offerte in questa sede dall'appellato, da ultimo nella comparsa conclusionale, relativamente all'assenza di firma della banca nei contratti prodotti e alla conseguente nullità: basti sul punto richiamare la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui "il requisito della forma scritta di cui all'art. 117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale e risulta assolto se il contratto è sottoscritto dal solo cliente cui una copia deve essere consegnata." (cfr. Cassazione civile sez. I 2/4/2021 n. 9196). Così come del tutto nuova, e per di più generica e tardiva, è la dedotta vessatorietà delle clausole negoziali, pure in questa sede per la prima volta prospettata dall'appellato.

In dettaglio, analizzando partitamente i diversi rapporti di conto, emerge quanto segue:

- il c/c n. n (...) è un conto ordinario acceso in data antecedente al 31.12.1995, di cui sono versati in atti gli estratti conto, con alcune interruzioni temporali, e non il contratto di apertura. L'oggetto della pretesa, perciò, era incentrato sulla restituzione delle somme indebitamente addebitate nel corso del rapporto dalla banca, in ragione delle denunciate nullità del rapporto contrattuale per violazione degli artt. 1283, 1284, 1341 c.c., dell'art. 117 e 120 TUB (così dagli atti di parte). In sintesi, l'attore aveva fatto riferimento a pattuizioni non convenute o non validamente convenute tra le parti, chiedendo la restituzione appunto delle somme addebitate in difetto di valida pattuizione.

Ora, da tali (scarne, in verità, nella citazione introduttiva) allegazioni emerge che il correntista adduce la sussistenza di un rapporto, e dunque di un contratto, di conto corrente, dolendosi dell'applicazione di interessi e commissioni illegittime. In altri termini, non emerge da quelle allegazioni una deduzione in ordine alla 'inesistenza' del contratto intesa come non formalizzazione in documento scritto: viene adottata invece la illegittimità di alcune clausole, con le conseguenze in punto di necessità di espunzione dei relativi effetti dalle annotazioni contabili operate dalla banca e cristallizzate negli estratti-conto prodotti: e in questo senso la causa è stata istruita in prime cure, tramite apposita consulenza contabile, con quesito estremamente generico (in sintesi, verificare quanto lamentato dall'attore). Solo nella comparsa in appello, anche qui per la prima, volta G. fa riferimento a inesistenza di documento scritto: ma tale (nuovo) assunto, oltre che tardivo, contrasta con quanto emerge dalla documentazione versata, segnatamente con riferimento al conto n. (...), come si dirà a breve.

Ma poiché era il cliente ad agire, in capo a lui incombeva l'onere di versare in atti il contratto, onde verificare se e in che termini fossero presenti nel testo negoziale le clausole contestate. Vale sul punto richiamare recente arresto del Supremo Collegio, secondo cui "nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione." (Cassazione civile sez. I 8/7/2021 n. 19566).

Nel caso di specie, il **CLIENTE** aveva addotto sulle ragioni della mancata produzione del contratto, e neppure ha sostenuto che, all'atto della sottoscrizione del contratto di conto corrente, non sarebbe stata consegnata copia del testo contrattuale, o di non averlo potuto produrre per fatto non imputabile: la mancata produzione di esso, in sintesi, non consente di vagliare la fondatezza della pretesa, e prive di rilievo sono le risultanze alle quali è pervenuto il CTU, basate su quanto emerge dalla documentazione in atti, che attesta però soltanto l'andamento del rapporto nel tempo (e parzialmente), e non le originarie pattuizioni, restando così l'assorbita l'eccezione di prescrizione per le rimesse solutorie avanzata dalla banca. Né rileva, poi, che sul conto in esame affluivano gli interessi e le competenze rilevate sul diverso conto n. (...): contrariamente a quanto evidenziato dal CTU (che ha qualificato tale "prassi bancaria" come illegittima, ma non è dato sapere se fosse convenzionalmente pattuita appunto mancando il contratto), vi è da rilevare che non era oggetto delle doglianze in prime cure da parte del G. l'addebito delle poste rinvenienti dall'altro conto; né risulta che detti addebiti, da intendere quali singole annotazioni contabili, siano stati oggetto di contestazioni nel corso della fase esecutiva del rapporto, dovendosi quindi ritenere come tacitamente approvati ex art. 1832 c.c.

- il conto corrente ordinario n. (...) è stato acceso il 14.2.2001 (vedasi contratto scritto prodotto dallo stesso **CLIENTE**). Anche in questo caso, la ricostruzione contabile del medesimo non può che risentire della evidenziata limitazione documentale relativamente agli estratti conto (mancanti in parte), e tenere conto di quanto emerge, appunto sotto il profilo negoziale, dagli stessi estratti conto, laddove contengono comunicazioni relative alle variazioni contrattuali. E però, le diverse ipotesi formulate dal CTU, appunto effettuate per la genericità del mandato, risultano del tutto superflue atteso che lo stesso consulente ha evidenziato che nel contratto "sono stati pattuiti: Tassi di interesse, commissione di massimo scoperto, spese e valute. Ebbene, dalla disamina del contratto emerge, più specificamente, che i tassi di interesse ultralegali erano dettagliatamente pattuiti, in ossequio al disposto di cui all'art. 117 TUB; che era prevista la capitalizzazione trimestrale per interessi sia attivi che passivi; che era pure era prevista la commissione di massimo scoperto e viene indicata l'aliquota, la periodicità e il tetto dell'accordato (poi elevato in corso di rapporto, come emerge dalle successive variazioni); che altre voci (spese e oneri vari) erano debitamente previsti.

L'esperto contabile ha poi verificato la conformità delle pattuizioni su interesse e altri oneri alla normativa antiusura, escludendo la violazione del relativo tetto; segnatamente, l'accertamento negativo di interessi ultra-legali e delle determinazioni degli accessori, ha tenuto conto del TEG, calcolato sia con la formula scaturente dall'art. 644 c.p. che con quella dettata dalle istituzioni della Banca d'Italia (istruzioni 2003 e 2009). Entrambi i TEG sono stati confrontati con i tassi soglia determinati considerando i TEGM, acronimo di tassi di interessi effettivi globali medi, comunicati trimestralmente dalla Banca d'Italia aumentati del 50%.

Quanto al saldo finale, vale innanzitutto ricordare quanto precisato dal Supremo Collegio relativamente alla ricostruzione dei rapporti di dare-avere su conti correnti, e cioè che il saldo di riferimento "è quello che risulta dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (Cass. n. 9526/2019; Cass., I, n.11543/2019) laddove si verta su domanda di accertamento proposta dal correntista. In accordo a tale orientamento, però, l'indagine peritale è pervenuta a individuare un saldo a debito del correntista - partendo dal primo degli estratti conto disponibili, alla data del 31.3.1996, pari ad Euro 14.721.231 - alla data del 31.12.2013 (ultimo estratto conto prodotto) pari a Euro 56.987,85, sensibilmente superiore al saldo banca (Euro 11.942,37 a debito del correntista), perché scaturente dalla

sommatoria tra saldo finale al 31.12.2013 e competenze a debito del correntista maturate fino alla stessa data riconteggiando quelle riversate sull'altro conto, elaborazione da escludere in ragione di quanto già evidenziato con riguardo al conto (...). Dunque, non risultando fondate le doglianze del G. con riguardo a questo rapporto (e perciò rimanendo assorbita anche qui l'eccezione di prescrizione per le rimesse solutorie avanzata dalla banca), le relative pretese andavano e vanno disattese anche in questo caso, con conferma del saldo banca al 31.12.2013.

- conto corrente n. (...).26: anche in questo caso si è in presenza un conto ordinario con annesso fido accordato, acceso il 18.5.2010, il cui ultimo estratto conto in atti è del 28.2.2014. E pure per questo, l'esperto non ha riscontrato superamento del tasso soglia; e dalla documentazione prodotta dalla Banca si evince che sono stati validamente pattuiti i tassi di interesse, la commissione di istruttoria veloce, la capitalizzazione trimestrale, le valute e le spese. Risultando anche in tal caso infondate le censure del correntista relativamente alle previsioni negoziali, che risultando anche adeguate alle novità normative via via intervenute (in punto di commissione di massimo scoperto, e di capitalizzazione degli interessi, come risulta dalle comunicazioni effettuate al cliente), andava e va accolta la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna appellante, nei termini in cui è stata limitata, e cioè alla minore somma Euro 168.257,77, a seguito di depurazione della commissione di massimo scoperto (così sin dalla costituzione in prime cure): questo è il saldo - risultando chiuso il conto sin da febbraio 2014 - al cui pagamento va condannato G.D., oltre interessi come per legge dalla data della costituzione in prime cure della banca (momento di proposizione della domanda giudiziale) sino al completo soddisfo.

Va infine esaminato il quarto motivo di gravame proposto dall'appellante, con cui si duole della statuizione delle spese di lite e formula domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 I comma c.p.c. secondo cui "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". Quanto alla prima questione, è evidente che il rigetto delle pretese, e qui dell'appello incidentale condizionato, di G.D., induce a rivedere il regime delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, da porre a carico del convenuto-appellato soccombente.

Sulla pretesa ex art. 96 c.p.c., vale osservare che la ratio dell'istituto, novellato dal legislatore con L. 18 giugno 2009, n. 69, si rinviene nell'indennizzare la parte vittoriosa del danno illecitamente subito, ed è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché ad indennizzare la parte vittoriosa del danno illecitamente subito, sanzionando la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi". Ebbene, nel caso di specie non emerge la sussistenza del duplice presupposto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte deve sussistere per la configurabilità della responsabilità ex art. 96 c.p.c.: "quello oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte, o la prova che il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva; l'altro soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio" (cfr. Cass. n. 32090/2019).

Conclusivamente, il gravame principale deve essere accolto, e, disatteso l'appello incidentale condizionato, il **CLIENTE** deve esser condannato al pagamento di e (...), a seguito di depurazione della commissione di massimo scoperto (così sin dalla costituzione in prime cure): questo, cioè, è il saldo finale indicato dalla banca, al quale andranno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della costituzione in prime cure della banca (30/10/2014, momento di proposizione della domanda giudiziale) sino al completo soddisfo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

Sentenza, Corte d'Appello Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. De Gregorio, del 27.07.2022, n. 1310

in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla **BANCA.**, oggi **CESSIONARIA DEL CREDITO.**, con atto di citazione del 7.6.2017 avverso la sentenza n.XXX/2017 resa dal Tribunale di Agrigento il 22.5.2017, e in riforma di detta sentenza

- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, condanna, per il contratto di conto corrente n. (...), il **CLIENTE** al pagamento in favore della **CESSIONARIA DEL CREDITO.** di Euro 168.257,77, oltre interessi legali dal 30.10.2014 sino al soddisfo, rigettando le domande di quest'ultimo.

Condanna il **CLIENTE** alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla **BANCA**, per il primo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.859,00, di cui Euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge; pone definitivamente a carico di G.D. le spese di CTU, liquidate come in atti.

Condanna il **CLIENTE** alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla **BANCA**, oggi **CESSIONARIA DEL CREDITO.**, per il presente grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.165,50, di cui Euro 1.165,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 21 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2022.

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***